



Presidente

AI COMUNE DI ORBASSANO
AI RUP
[... OMISSIS ...]

ALL'RPCT
[... OMISSIS ...]

PEC: [... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n. 3644/2024

Oggetto:

"[... OMISSIS ...]– CIG [... OMISSIS ...] - Importo a base di gara: Euro 915.870,87 – Nota di definizione dell'istruttoria a firma del Presidente ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con segnalazione acquisita al prot. n. 0088484 del 25/07/2024 il RUP del Comune di Orbassano ha comunicato gli esiti degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, Gruppo di Orbassano (TO) in data 05/06/2024 a tutela della spesa pubblica, che hanno coinvolto l'appalto, finanziato con fondi PNRR, di "[... OMISSIS ...]", aggiudicato all'impresa [... OMISSIS ...] per un importo contrattuale pari ad euro 848.891,09 in data 07/06/2023, nella vigenza del d.lgs. 50/2016.

Dagli atti acquisiti è emerso che la predetta impresa ha subappaltato, con il richiamo all'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. [... OMISSIS ...], all'impresa [... OMISSIS ...] alcune prestazioni, per le quali risulta emessa, da parte della medesima subappaltatrice, una fattura per l'importo pari ad euro 101.723,79, che *"non indica i codici alfanumerici CIG E CUP"*; con riferimento al medesimo subappalto è stato ulteriormente evidenziato, con separata comunicazione, che la distinta del bonifico effettuato dall'impresa appaltatrice non riportava il codice CUP.

Sempre con riferimento al medesimo appalto risulta pervenuta l'ulteriore segnalazione del RUP, acquisita al prot. n. 0088500 del 25/07/2024, con la quale si dà atto dell'ulteriore accertamento condotto dalla Guardia di Finanza con riferimento al diverso subappalto intercorso con la ditta [... OMISSIS ...]; autorizzato dal Comune di Orbassano con Determinazione Dirigenziale n. [... OMISSIS ...] nella categoria OG1 per un importo pari a euro 50.625,29.

Anche per tale ipotesi, risulta evidenziato che *"le fatture emesse dalla Società subappaltatrice [... OMISSIS ...] nei confronti della [... OMISSIS ...], non riportano il CIG"*; con riferimento al medesimo subappalto è stato ulteriormente evidenziato, con separata comunicazione, che le distinte dei bonifici effettuati dall'impresa appaltatrice non riportavano il codice CIG o il codice CUP.

Inoltre, il Comune di Orbassano ha ulteriormente comunicato con segnalazione, acquisita al prot. n. 0088514 del 25/07/2024, gli esiti degli accertamenti condotti con riguardo al subaffidamento intercorso tra l'impresa [... OMISSIS ...] e [... OMISSIS ...], subaffidatario delle lavorazioni di montaggio e smontaggio ponteggio, di propria proprietà per l'importo di euro 6.435,00.

Per tale ipotesi, come rilevabile dal verbale degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, è emerso che due fatture emesse dalla società subaffidataria [... OMISSIS ...] nei confronti della Soc. [... OMISSIS ...], non riportavano il CIG ed una di esse neanche il CUP; con riferimento al medesimo subaffidamento è stato ulteriormente evidenziato, con separata comunicazione, che una distinta dei bonifici effettuati dall'impresa appaltatrice non riportava il codice CUP.

Sempre con riferimento al medesimo appalto, il RUP ha comunicato un ulteriore accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, acquisito al prot. n. 0088524 del 25/07/2024, dando evidenza che *"La [... OMISSIS ...], è subaffidataria delle lavorazioni di trinciatura arbusti, taglio alberi e scavo per un importo pari a € 3.000,00, la quale ha stipulato contratto - scrittura privata con l'appaltatore [... OMISSIS ...] in data 14/09/2023"* e che *"Dalle indagini effettuate è emerso che le fatture emesse dalla Società subaffidataria [... OMISSIS ...] nei confronti della [... OMISSIS ...], non riportano il CIG e il CUP. Inoltre, la ditta [... OMISSIS ...] non ha comunicato alla Stazione Appaltante, la modifica del codice IBAN"*.

Con riferimento al medesimo subaffidamento è stato ulteriormente evidenziato, con separata comunicazione, che le distinte dei bonifici effettuati dall'impresa appaltatrice non riportavano il codice CUP e che per disporre alcuni pagamenti la stessa impresa appaltatrice ha utilizzato un rapporto bancario diverso anziché il conto dedicato.

Infine, è emerso, con riferimento all'ulteriore soggetto subaffidatario [... OMISSIS ...], che il codice CUP non è stato indicato nella distinta di bonifico disposto dalla società appaltatrice.

Orbene alla luce di quanto venuto in rilievo, emerge la mancata corretta attuazione delle previsioni contenute nella legge 136/2010, in relazione al rispetto degli adempimenti ivi previsti per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dal contratto di appalto, posti a carico della filiera delle imprese, nel cui ambito rientrano, oltre all'appaltatore, i soggetti titolari dei subappalti di cui all'art. 119 del vigente Codice, che ha sostituito l'art. 105 del d.lgs. 50/2016, nonché dei subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

In particolare, nel caso in esame, viene in rilievo, in primo luogo, la violazione, da parte dell'appaltatore medesimo, dell'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche, previsto per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, comma 1), nonché di quello di riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5).

Analoga violazione dell'art. 3 comma 5 della legge in esame, risulta evidenziabile nei riguardi delle suindicate imprese subappaltatrici e/o subfornitrici, a fronte di emissione di fatture senza l'indicazione del CIG e/o del CUP.

Peraltro, va anche osservato che, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge sulla tracciabilità, le imprese appaltatrici e subcontraenti sono tenute a comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tale previsione non risulterebbe del tutto osservata, a fronte di intercorsa modifica del codice IBAN non comunicata alla Stazione appaltante.

In relazione a tali violazioni, che non sono state rilevate dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si richiama il recente Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, con il quale - in continuità con le indicazioni già fornite dall'Autorità con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 - ha espressamente elencato tutti gli adempimenti carico delle stazioni appaltanti e delle imprese della "filiera" discendenti dalla legge 136/2010, raccomandando, altresì, alle Stazioni appaltanti di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame.

Con il medesimo atto dell'Autorità è stato formulato un invito generale alle stazioni appaltanti a richiamare nel contratto di appalto il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, con indicazione delle modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell'ambito della filiera delle imprese.

Con riferimento alle verifiche da svolgere da parte delle medesime stazioni appaltanti, sono state fornite indicazioni da utilizzare come "best practice", prevedendo la possibilità, tra l'altro, di prevedere l'inserimento di specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l'appaltatore a fornire alla stessa committenza le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP.

Per lo svolgimento della verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera delle imprese, è stata indicata anche la possibilità di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità. In tale contesto è stata ulteriormente prevista la possibilità delle medesime stazioni appaltanti di riservarsi di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, richiedendo all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l'appaltatore rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

Alla luce delle considerazioni istruttorie svolte, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14 maggio 2025 ha disposto la trasmissione della presente nota, con la quale ha inteso invitare l'Amministrazione comunale di Orbassano a tenere conto dei principi espressi dall'Autorità e ribaditi nel recente Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025 e a valutare, per il futuro, le azioni migliori da intraprendere per assicurare, tra l'altro, una più completa ed ampia tracciabilità delle operazioni di pagamento, evitando l'insorgere di problematiche che possano rilevare in termini di incompletezza dell'attuazione della citata normativa di cui alla legge 136/2010.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia
Firmato digitalmente.